

Il sistema incentivante per lo sviluppo delle Comunità Energetiche Rinnovabili

Il testo del decreto del Ministero della sicurezza energetica in vigore dal 24 gennaio 2024 individua due strade per promuovere lo sviluppo nel Paese delle comunità energetiche rinnovabili: un contributo a fondo perduto fino al 40% dei costi ammissibili, finanziato dal PNRR e rivolto alle comunità i cui impianti sono realizzati nei comuni sotto i 5.000 abitanti che supporterà lo sviluppo di due gigawatt complessivi, e una tariffa incentivante sull'energia rinnovabile prodotta e condivisa per tutto il territorio nazionale.

I due benefici sono tra loro cumulabili. Attraverso il provvedimento sarà dunque favorito lo sviluppo di cinque gigawatt complessivi di impianti di produzione di energia rinnovabile.

A) Incentivo sotto forma di tariffa incentivante sulla quota di energia condivisa

E' previsto un incentivo sulla quota di energia condivisa per impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazione CER. L'incentivo si applica fino al raggiungimento di un contingente di potenza massima incentivata pari a 5 GW e comunque non oltre il 31 dicembre 2027.

Le configurazioni CER ammesse sono quelle che utilizzano la rete di distribuzione elettrica esistente per condividere l'energia prodotta.

Gli incentivi si applicano agli impianti rinnovabili che presentano taluni requisiti elencati nel decreto. I più importanti sono:

- ✓ gli impianti devono avere singolarmente una potenza non superiore a 1 MW;
- ✓ le CER devono essere regolarmente costituite alla data di presentazione della domanda di accesso all'incentivo;
- ✓ gli impianti rinnovabili e i punti di prelievo devono essere collocati sotto la stessa "cabina primaria" della rete di distribuzione elettrica.

Pertanto, la tariffa incentivante è riconosciuta alla quota di energia condivisa nell'ambito della CER (da impianti che non superano, singolarmente, 1 MW) attraverso la porzione di rete di distribuzione sottesa alla medesima "cabina primaria".

Il periodo di diritto alla tariffa incentivante è di 20 anni e decorre dalla data di entrata in esercizio dell'impianto. La tariffa è riconosciuta anche con riferimento ai potenziamenti di impianti preesistenti purché non si superi, anche in questo caso, per la porzione di impianto potenziata, 1 MW.

Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) eroga la tariffa incentivante insieme ad un corrispettivo di valorizzazione per l'energia auto-consumata determinato da ARERA.

La domanda di accesso agli incentivi deve essere presentata al GSE entro 90 gg dalla data di entrata in esercizio degli impianti e deve essere corredata dalla documentazione di dettaglio contenuta nelle “Regole applicative” del GSE (che verranno approvate con decreto MASE e pubblicate entro 30 gg dalla data di pubblicazione del nuovo decreto).

Il GSE, in caso di esito positivo rispetto alla verifica dei predetti requisiti, attribuisce la tariffa incentivante.

Negli allegati del decreto vengono indicate 3 fasce di incentivi:

- ✓ per gli impianti di potenza superiore a 600 kW, la tariffa è composta da un fisso di 60 €/MWh più una parte variabile che non può superare i 100 €/MWh;
- ✓ per gli impianti di potenza superiore a 200 kW e fino a 600 kW, il fisso è di 70 €/MWh più una parte variabile che non può superare i 110 €/MWh;
- ✓ per gli impianti fino a 200 kW, il fisso è di 80 €/MWh più una parte variabile che non può superare i 120 €/MWh.

È poi previsto un “fattore di correzione” a seconda della zona geografica della CER:

- ✓ 4 €/MWh in più per le Regioni del Centro (Lazio, Marche, Toscana, Umbria e Abruzzo);
- ✓ 10 €/MWh in più per quelle del Nord (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d’Aosta e Veneto).

Gli incentivi sono cumulabili con contributi in conto capitale (percepiti nella misura massima del 40% dell’investimento), nel rispetto del principio del “divieto di doppio finanziamento” di cui all’articolo 9 del Reg. UE 241/2021. Nel caso poi in cui si usufruisce di un contributo in conto capitale, la tariffa incentivante subirà una decurtazione (fino ad un valore massimo del -40%) in base all’entità del contributo percepito. Le due misure (tariffa e contributo) sono pertanto cumulabili, ma a determinate condizioni.

Inoltre, se l’energia condivisa deriva da impianti rinnovabili installati con “Superbonus” non si ha diritto alla tariffa incentivante. La disciplina sperimentale e transitoria CER, di cui al D.M. 16 settembre 2020, cessa di applicarsi decorsi 60 gg dalla data di entrata in vigore del nuovo decreto.

B) Contributo a fondo perduto per lo sviluppo delle CER

Del contributo a fondo perduto (PNRR) possono beneficiare le CER ubicate in comuni con meno di 5.000 abitanti, per con un intervento a fondo perduto che potrà arrivare fino al 40% dell’investimento.

Vengono ammesse al contributo le spese sostenute per impianti rinnovabili, ivi inclusi i potenziamenti, inseriti nelle predette configurazioni se rispettano taluni requisiti. Tra i più importanti:

- ✓ gli impianti devono avere singolarmente una potenza non superiore a 1 MW;
- ✓ le CER devono essere regolarmente costituite alla data di presentazione della domanda di accesso all'incentivo;
- ✓ gli impianti e i punti di prelievo devono essere collocati sotto la stessa "cabina primaria" della rete di distribuzione;
- ✓ l'avvio dei lavori deve essere successivo alla data di presentazione della domanda;
- ✓ possesso del titolo abilitativo alla costruzione e all'esercizio degli impianti.

Gli impianti ammessi al contributo devono entrare in esercizio entro 18 mesi dalla data di presentazione della richiesta e comunque non oltre il 30 giugno 2026.

Per accedere ai contributi è necessario presentare apposita domanda al GSE (l'accesso formale al contributo è poi disposto tramite apposito provvedimento del MASE).

A tal riguardo, entro 45 gg dalla pubblicazione del nuovo decreto, il GSE avvia la "piattaforma" per l'invio delle richieste di accesso all'incentivo. La domanda deve essere corredata dalla documentazione di dettaglio contenuta nelle "Regole applicative" del GSE (che verranno approvate con decreto MASE e pubblicate entro 30 gg dalla data di pubblicazione del nuovo decreto).

Entro 60 gg dalla data di pubblicazione del decreto, il GSE apre lo sportello per la presentazione delle domande. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il 31 marzo 2025, salvo che non si esauriscano - prima di tale data - le risorse disponibili da PNRR (2,2 miliardi di euro).

La domanda di erogazione del contributo è presentata al GSE che eroga il beneficio, fino al 90% del contributo accordato, suddividendolo in più quote (la prima è erogata al completamento del 30% dei lavori). La quota a saldo (pari al 10% del contributo totale) è erogata sulla base della presentazione al GSE di una richiesta di rimborso finale.

Anche in questo caso, la documentazione di dettaglio da allegare alle predette domande, le modalità di rendicontazione delle spese ammissibili e di erogazione del contributo sono contenuti nelle "Regole applicative" del GSE (che, come sopra ricordato, verranno approvate con decreto MASE e pubblicate entro 30 gg dalla data di pubblicazione del nuovo decreto).

L'Allegato 2 del decreto elenca tutte le voci di spesa finanziabili¹. Il costo dell'investimento massimo per l'erogazione del contributo è:

¹ Sono ammesse le seguenti spese: 1) realizzazione di impianti a fonti rinnovabili (es. componenti, inverter, strutture per il montaggio, componentistica elettrica); 2) fornitura e posa in opera dei sistemi di accumulo; 3)

- ✓ 1.500 €/kW per impianti con potenza fino a 20 kW;
- ✓ 1.200 €/kW per impianti con potenza superiore a 20 kW e fino a 200 kW;
- ✓ 1.050 €/kW per impianti con potenza superiore a 200 kW e fino a 1 MW (1.000 kW).

Verifica preliminare di ammissibilità (facoltativa)

E' possibile richiedere al GSE, su base volontaria, una verifica preliminare di ammissibilità dei progetti rispetto alle disposizioni contenute nel decreto (tariffa incentivante e/o contributo in conto capitale). Entro 60 gg dalla richiesta, il GSE dà parere positivo o suggerisce le prescrizioni da seguire per ottenere l'ammissibilità.

Quadro sintetico delle 2 misure incentivanti

A) TARIFFA INCENTIVANTE	B) CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Rivolta a tutto il territorio nazionale (dal piccolo comune alla città metropolitana); ✓ L'incentivo si applica fino al raggiungimento di un contingente di potenza massima incentivata pari a 5 GW (e comunque non oltre il 31 dicembre 2027); ✓ Se si usufruisce di un contributo in conto capitale, la tariffa incentivante viene decurtata (max -40%); ✓ Durata tariffa: 20 anni. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Rivolto solo ai piccoli comuni (sotto i 5.000 abitanti); ✓ Erogazione del contributo fino al 40% dell'investimento; ✓ Gli impianti ammessi al contributo devono entrare in esercizio entro 18 mesi dalla data di presentazione della richiesta e comunque non oltre il 30 giugno 2026; ✓ Il contributo è cumulabile con la tariffa incentivante.

acquisto e installazione di macchinari, impianti e attrezzature hardware e software, comprese le spese per la loro installazione e messa in esercizio; 4) opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell'intervento; 5) connessione alla rete elettrica nazionale; 6) studi di prefattibilità e spese necessarie per attività preliminari, incluse le spese necessarie alla costituzione delle configurazioni; 7) progettazioni, indagini geologiche e geotecniche il cui onere è a carico del progettista per la definizione progettuale dell'opera; 8) direzioni lavori e sicurezza; 9) collaudi tecnici e/o tecnico-amministrativi, di consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo essenziali all'attuazione del progetto.